Ordinanza

sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

(Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)

del xx

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'art. 50*a* della legge del 28 agosto 1992¹ sulla protezione dei marchi, visto l'art. 13 della legge federale del 24 marzo 1995² sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la registrazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza, s'intende per:

a. denominazione d'origine: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono in un'area geografica determinata;

¹ RS 232.11

² RS 172.010.31

b. indicazione geografica: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località e avente una qualità, la reputazione o altre caratteristiche che siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Art. 3 Denominazioni omonime

- ¹ Possono essere registrate denominazioni omonime o parzialmente omonime.
- ² Delle condizioni pratiche devono permettere di differenziare le denominazioni omonime o parzialmente omonime al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre il pubblico in errore.

Sezione 2 Procedura di registrazione

Art. 4 Diritto di presentare una domanda di registrazione

- ¹ Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
- 2 Un raggruppamento di produttori è considerato rappresentativo di un prodotto se rispetta i seguenti criteri:
 - a. la produzione dei suoi membri rappresenta almeno la metà della produzione totale del prodotto;
 - b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che partecipano a ciascuna delle tappe della produzione.
- ³ Una persona può essere assimilata a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a. è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione:
 - b. l'area geografica delimitata nella domanda di registrazione possiede caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle aree geografiche circostanti, oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti elaborati nelle aree geografiche circostanti.
- ⁴ La domanda di registrazione di una denominazione estera può essere presentata all'IPI:
 - a. dal raggruppamento ai sensi del capoverso 2, o
 - b. dalle autorità competenti del Paese d'origine.

Art. 5 Contenuto della domanda di registrazione

- ¹ La domanda di registrazione deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per la registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica sono soddisfatte.
- ² Essa contiene in particolare:
 - a. il nome del raggruppamento, il suo indirizzo e la sua composizione;
 - b. gli elementi che comprovano la rappresentatività del raggruppamento;
 - c. gli elementi che comprovano il legame essenziale o esclusivo tra la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica; e
 - d. l'elenco degli obblighi del prodotto ai sensi dell'articolo 6.
- ³ Per le denominazioni estere, il dossier deve essere completato dai seguenti elementi:
 - a. il domicilio di notifica del raggruppamento in Svizzera;
 - b. il nome e l'indirizzo del rappresentante del raggruppamento, nonché, all'occorrenza, il suo domicilio di notifica in Svizzera;
 - c. un documento che comprova che la denominazione è protetta nel Paese d'origine;
 - d. un documento che descrive il sistema di controllo applicato dagli organismi di controllo privati odalle autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18.
- ⁴ La domanda di registrazione deve essere trasmessa all'IPI in una delle lingue ufficiali o essere accompagnata da una traduzione certificata in una di queste lingue.
- ⁵ Se la lingua originale della denominazione non è scritta in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.

Art. 6 Elenco degli obblighi

- ¹ L'elenco degli obblighi comprende:
 - a. la o le denominazioni e la categoria di registrazione (denominazione d'origine o indicazione geografica);
 - b. la delimitazione dell'area geografica del prodotto;
 - c. la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologiche:
 - d. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;
 - e. la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno

o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18.

- ² Esso può pure comprendere:
 - a. i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito;
 - b. gli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio;
 - c. gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento può giustificare che questo, al fine di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuato nell'area geografica determinata.

Art. 7 Pareri

- ¹ L'IPI può chiedere il parere di esperti.
- ² Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere un parere.

Art. 8 Esame, decisione e pubblicazione

- ¹ L'IPI decide sulla conformità della domanda di registrazione agli articoli 2–6 tenendo conto dei pareri espressi al momento della consultazione.
- ² Esso pubblica:
 - a. al ricevimento della domanda di registrazione: la o le denominazioni interessate, il nome e l'indirizzo del raggruppamento, la categoria di registrazione richiesta (denominazione d'origine o indicazione geografica) e la data di presentazione della domanda;
 - b. in caso di accettazione della domanda: gli elementi di cui all'articolo 11 capoverso 4.
- ³ L'IPI determina l'organo di pubblicazione.

Art. 9 Opposizione a una decisione concernente la domanda di registrazione

- ¹ Possono opporsi a una decisione relativa alla domanda di registrazione:
 - a. le parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa:
 - b. un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera.
- 2 L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione.
- ³ I seguenti motivi d'opposizione possono in particolare essere addotti :

³ RS **172.021**

- a. la denominazione non rispetta le definizioni dell'articolo 2, in particolare se è generica;
- b. il raggruppamento richiedente non è rappresentativo;
- c. la registrazione rischia di arrecare pregiudizio a un marchio completamente o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto conto' della reputazione, della rinomanza e della durata dell'utilizzo del marchio.
- ⁴ L'IPI decide sull'opposizione.

Art. 10 Modifica dell'elenco degli obblighi

- ¹ Le domande di modifica dell'elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura delle domande di registrazione.
- ² L'IPI decide senza seguire tutte le tappe della procedura di registrazione, e in particolare senza previa consultazione o pubblicazione e senza procedura d'opposizione se la domanda concerne unicamente:
 - a. gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 o gli organismi di controllo o le autorità ai sensi dell'articolo 18;
 - b. delle misure di etichettatura; o
 - c. la definizione dell'area geografica senza modifiche alla sua delimitazione.

Sezione 3 Registro

Art. 11 Iscrizione al registro

- $^{\rm I}$ L'IPI tiene il registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche ai sensi della presente ordinanza.
- ² Il registro può essere tenuto in forma elettronica.
- ³ L'IPI iscrive al registro le denominazioni da esso accettate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a. nessuna opposizione è stata presentata entro i termini;
 - b. le opposizioni o i ricorsi eventuali sono stati respinti.
- ⁴ Il registro contiene:
 - a. la o le denominazioni;
 - b. la categoria di registrazione: DOP o IGP;
 - c. il nome e i dati del raggruppamento;
 - d. l'elenco degli obblighi;

- e. la data della presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto, la data e il contenuto delle domande di modifica dell'elenco degli obblighi, nonché la data e il contenuto delle decisioni, delle opposizioni e dei ricorsi relativi a tali domande:
- f. il nome e i dati degli organismi o delle autorità incaricate dei controlli relativi al rispetto dell'elenco degli obblighi applicabile ai prodotti prima della loro immissione in commercio.
- ⁵ Gli errori di registrazione vengono rettificati:
 - a. su richiesta del raggruppamento;
 - b. d'ufficio, se l'errore è di forma semplice o imputabile all'IPI.
- ⁶ Le modifiche relative al nome e ai dati del raggruppamento apportate su richiesta di quest'ultimo non sono soggette alla procedura di registrazione.

Art. 12 Durata della registrazione

L'iscrizione al registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancellazione ai sensi dell'articolo 13.

Sezione 4 Cancellazione

Art. 13

- ¹ L'IPI cancella la registrazione di una denominazione:
 - a. su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati al mantenimento della registrazione;
 - b. d'ufficio, se accerta che il rispetto dell'elenco degli obblighi non è più garantito;
 - c. d'ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d'origine.
- ² L'IPI consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate e sente le parti conformemente all'articolo 30*a* della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.
- ³ L'IPI notifica alle parti la decisione di cancellazione e la pubblica.

Sezione 5 Emolumenti

Art. 14

- ¹ Gli emolumenti vengono riscossi conformemente al regolamento del 28 aprile 1997⁵ sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.
- ² L'IPI esamina le domande o opposizioni solo dopo il versamento dei relativi emolumenti.

Sezione 6 Controllo

Art. 15 Denominazione e attività dell'organismo di certificazione

- ¹ Chiunque utilizzi una denominazione d'origine svizzera o un'indicazione geografica svizzera registrata conformemente alla presente ordinanza deve affidare a uno o più organismi di certificazione definiti nell'elenco degli obblighi il controllo della conformità dei suoi prodotti.
- ² Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁶ sull'accreditamento e sulla designazione per ogni denominazione di cui effettuano la certificazione.
- ³ Le procedure di controllo sono definite in un manuale di controllo elaborato dal o dagli organismi di certificazione.
- 4 Il manuale di controllo applicabile a qualunque denominazione registrata è depositato presso l'IPI.
- ⁵ Il o gli organismi di certificazione forniscono all'IPI un rapporto annuale per ogni denominazione registrata. In esso figurano segnatamente:
 - a. la lista delle imprese controllate:
 - b. la quantità di prodotti commercializzati con la denominazione registrata;
 - c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati.
- ⁶ Gli organismi di certificazione notificano all'IPI, alle autorità cantonali e federali interessate e al raggruppamento le maggiori irregolarità constatate in occasione dei controlli.

Art. 16 Esigenze minime relative al controllo

¹ L'organismo di certificazione deve:

⁵ RS 232.148

⁶ RS 946.512

- a. procedere al rilevamento iniziale di tutti i produttori che partecipano a ciascuna delle tappe di produzione, in base al controllo delle condizioni strutturali;
- b. verificare i flussi delle merci:
- c. garantire il rispetto delle esigenze che devono essere soddisfatte dai processi di produzione;
- d. sovrintendere alla valutazione del prodotto finale;
- e. controllare l'uso dei marchi di rintracciabilità.
- ² Per i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, l'organismo di certificazione controlla almeno ogni due anni i flussi delle merci, la rintracciabilità e le esigenze che devono essere soddisfatte dai processi di produzione. Per i produttori che partecipano alle altre tappe della produzione definite dall'elenco degli obblighi, il controllo avviene almeno ogni quattro anni.
- ³ La valutazione del prodotto finale avviene almeno una volta all'anno per ogni produttore che mette in commercio il prodotto finale.

Art. 17 Marchio di rintracciabilità

Il marchio di rintracciabilità è un elemento di autenticazione apposto o integrato in ogni singolo prodotto finale. Esso consente di identificare il produttore e di garantire l'origine dei prodotti e la loro conformità all'elenco degli obblighi.

Art. 18 Controllo applicabile alle denominazioni estere

- ¹ La verifica del rispetto dell'elenco degli obblighi di una denominazione d'origine estera o di un'indicazione geografica estera registrata conformemente alla presente ordinanza può essere effettuata, anteriormente all'immissione in commercio dei prodotti, dagli organismi o autorità seguenti, conformemente alla regolamentazione del Paese terzo:
 - a. uno o più organismi di controllo privati;
 - b. una o più autorità designate dal Paese terzo.
- ² Il raggruppamento informa l'IPI di ogni cambiamento relativo alle autorità e organismi di cui al capoverso 1.

Sezione 7 Protezione

Art. 19 Estensione della protezione

¹ Una denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza è protetta contro un impiego commerciale diretto o indiretto in particolare nei casi seguenti:

- a. la denominazione è imitata o evocata;
- b. è tradotta;
- c. è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili;
- d. la provenienza del prodotto è indicata.

² Sono vietati:

- a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole sulla provenienza del prodotto, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;
- b. qualsiasi ricorso a una forma particolare, a un recipiente o a un imballaggio che può indurre in errore sulla provenienza del prodotto.

Art. 20 Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili

- ¹ Le menzioni «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e i rispettivi acronimi «DOP» o «IGP» devono figurare in una delle lingue ufficiali sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione protetta svizzera è registrata conformemente alla presente ordinanza ed impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi.
- ² Le menzioni di cui al capoverso 1 possono figurare sull'etichetta dei prodotti per i quali la denominazione protetta estera è impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi.
- ³ L'impiego delle menzioni di cui al capoverso 1 e di ogni menzione simile o che può indurre in errore è vietato per i prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza o all'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997⁷, o per i prodotti che non rispettano l'elenco degli obblighi della denominazione registrata conformemente a tali ordinanze. È fatta salva la legislazione applicabile alle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 21 Periodi transitori per l'impiego delle denominazioni registrate

¹ I prodotti che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della presentazione della domanda di registrazione sono stati immessi legalmente e in buona fede in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto previgente per due anni dopo la pubblicazione della registrazione e possono essere commercializzati per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.

Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

² Se l'elenco degli obblighi di una denominazione è modificato conformemente all'articolo 10, i relativi prodotti possono essere fabbricati, confezionati, etichettati e commercializzati secondo il diritto previgente per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...